

# “Procedura Operazioni con Parti Correlate di Exprivia SpA”

disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottata da Exprivia S.p.A. al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente ovvero per il tramite di società italiane o estere dalla stessa direttamente e/o indirettamente controllate.

= = = = =

## 1. PREMESSA

Il presente documento (la "**Procedura**") ha lo scopo di individuare la procedura da seguire e i principi ai quali attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente da Exprivia S.p.A. ("**Exprivia**" o la "**Società**" o l' "**Emittente**") ovvero per il tramite di società italiane o estere dalla stessa direttamente e/o indirettamente controllate (il "**Gruppo**"). Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente documento, si rinvia al regolamento della Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato con le delibere n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017 e n. 19974 del 27 aprile 2017 (il "**Regolamento per Operazioni con Parti Correlate**").

## 2. DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui attribuito.

- a) "**Amministratori Correlati**": gli Amministratori facenti parte del Comitato di Controllo e Rischi dell'Emittente che rappresentino la controparte di una determinata operazione o una delle sue Parti Correlate;
- b) "**Amministratori Indipendenti**": gli Amministratori riconosciuti come tali dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle previsioni dell'art. 3, criterio 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana cui l'Emittente aderisce;
- c) "**Comitato**": il Comitato di Controllo e Rischi dell'Emittente;
- d) "**Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato**": le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'Emittente o il Gruppo sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
- e) "**Dirigente Preposto**": il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'Emittente, ai sensi dell'art. 154 bis del TUF.
- f) "**Operazioni Ordinarie**": le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria dell'Emittente e del Gruppo. A titolo esemplificativo, rientrano tra le Operazioni Ordinarie i contratti di finanziamento o di concessione di garanzie, connessi all'ordinario esercizio dell'attività operativa, concessi a titolo oneroso a condizioni di mercato.
- g) "**Società di Minore Dimensione**": società per la quale né l'attivo di stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superano Euro 500 milioni;
- h) "**Sindaci Correlati**": i Sindaci facenti parte del Collegio Sindacale dell'Emittente che rappresentino la controparte di una determinata operazione o una sua Parte Correlata;
- i) "**Soci Non Correlati**" i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società;
- j) "**Regolamento Emittenti**": il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato;
- k) "**TUF**": il decreto legislativo n. 58 del febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato.

## 3. PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Per la definizione di Parte Correlata e di Operazione con Parti Correlate, nonché per le definizioni funzionali a quelle di Parte Correlata e di Operazione con Parti Correlate, si rinvia a quanto specificato nell' **Allegato A** in conformità con l'Allegato 1 del Regolamento per Operazioni con Parti Correlate di Consob.

Le Parti Correlate dell'Emittente comunicano tempestivamente al Dirigente Preposto, mediante sottoscrizione del modulo riportato nell' **Allegato B**, le informazioni necessarie per consentire all'Emittente di adempiere agli obblighi previsti dalla Procedura. A tal fine il Dirigente Preposto predispone e mantiene aggiornato un apposito registro, in cui verranno collazionate le informazioni ricevute dalle Parti Correlate.

Ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo dell'Emittente e delle società del Gruppo è tenuto a dare conferma, mediante sottoscrizione del modulo riportato nell'**Allegato C** e relativa consegna dello stesso al Dirigente Preposto, di aver preso atto delle disposizioni contenute nel presente documento e di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla relativa osservanza.

## 4. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

### 4.1 Indici di rilevanza

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del Regolamento per Operazioni con Parti Correlate, e di quanto previsto dall'Allegato 3 di tale regolamento, sono considerate operazioni di maggiore rilevanza (le "**Operazioni di Maggiore Rilevanza**") le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- a) indice di rilevanza del controvalore, inteso come il rapporto tra il controvalore dell'operazione e (i) il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dall'Emittente, ovvero, se maggiore, (ii) la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte); il controvalore dell'operazione è determinato ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 3, art. 1.1 a), del Regolamento per Operazioni con Parti Correlate;
- b) indice di rilevanza dell'attivo, inteso come il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo dell'Emittente. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dall'Emittente; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione; il totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione è determinato ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 3, art. 1.1 b), del Regolamento per Operazioni con Parti Correlate;
- c) indice di rilevanza delle passività, inteso come il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo dell'Emittente. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dall'Emittente; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

### 4.2 Maggiore Rilevanza derivante da cumulo

Il cumulo di più operazioni tra loro omogenee, ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario concluse (i) nel corso del medesimo esercizio e (ii) con la stessa Parte Correlata o con soggetti che sono correlati sia a quest'ultima, sia all'Emittente, può costituire un'Operazione di Maggiore Rilevanza.

Al fine di valutare se tali operazioni, cumulativamente considerate, diano luogo ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza ai sensi del Paragrafo 4.1:

- dovrà essere determinata la rilevanza della singola operazione sulla base di ciascuno degli indici menzionati;
- i risultati relativi a ciascun indice dovranno poi essere sommati tra di loro al fine di verificare l'eventuale superamento delle soglie previste.

### 4.3 Modalità alternative di calcolo degli indici

Qualora un'Operazione con Parte Correlata o più operazioni tra loro cumulate ai sensi del precedente Paragrafo 4.2 diano luogo ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, ma tale risultato appaia ingiustificato in considerazione delle circostanze specifiche del caso concreto, l'Emittente potrà presentare apposita istanza a Consob al fine di richiedere modalità alternative da seguire nel calcolo degli indici di cui al precedente Paragrafo 4.1. A tal fine, dovrà comunicare a Consob - prima della conclusione delle trattative - le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze su cui si basa la richiesta.

## 5. OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO

Sono considerate operazioni di importo esiguo le Operazioni con Parti Correlate il cui valore non superi Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) (le "**Operazioni di Importo Esiguo**").

## 6. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Sono considerate operazioni di minore rilevanza (le "**Operazioni di Minore Rilevanza**") le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

## 7. INFORMATIVA AL PUBBLICO IN OCCASIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

### 7.1 Comunicati price sensitive

Qualora l'Operazione con Parti Correlate sia soggetta agli obblighi di informativa al pubblico ai sensi dall'Articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale norma, le seguenti informazioni:

- (i) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (ii) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- (iii) l'indicazione circa il superamento o meno delle soglie di rilevanza di cui al Paragrafo 4.1 che precede e circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo (cfr. Paragrafo 7.2);
- (iv) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se l'Emittente si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dal successivo Articolo 10;
- (v) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

Qualora l'Operazione con Parte Correlata non comporti l'obbligo di predisporre un documento informativo ai sensi del successivo Paragrafo 7.2 (sia in quanto Operazione di Minore Rilevanza sia in quanto operazione esclusa dalla Procedura ai sensi del successivo Articolo 10), in aggiunta agli elementi sopra menzionati, il comunicato dovrà inoltre essere integrato con:

- le caratteristiche essenziali dell'operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.);
- le motivazioni economiche dell'operazione;
- una sintetica descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione;
- le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili;
- l'eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell'operazione e, in tal caso, l'indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione alla congruità del corrispettivo nonché la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione.

### 7.2 Documento informativo

Oltre a quanto previsto dal paragrafo precedente, in occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza la Società deve predisporre, ai sensi dall'Articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento per Operazioni con Parti Correlate (il "**Documento Informativo**").

Gli eventuali pareri del Comitato e/o degli esperti indipendenti dovranno essere allegati al Documento Informativo ovvero messi a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente, nei termini previsti dai successivi paragrafi. Con riferimento ad eventuali pareri di esperti indipendenti, purché la scelta venga motivata, è possibile pubblicare solo gli elementi essenziali di tali pareri, come individuati nell'Allegato 4 del Regolamento per le Operazioni con parti Correlate.

Il Documento Informativo e gli eventuali pareri del Comitato e/o degli esperti indipendenti devono essere trasmessi a Consob mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi de articolo 65-*septies*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

#### 7.2.1 Cumulo di operazioni

L'Emittente predisporre il Documento Informativo anche nel caso in cui, nel corso dell'esercizio, concluda con la stessa Parte Correlata o con soggetti che sono correlati sia a quest'ultima, sia all'Emittente, operazioni tra loro omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario, qualora tali operazioni, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi del precedente articolo 4. Ai fini del cumulo, non si considerano le operazioni escluse ai sensi dell'Articolo 10. Le operazioni cumulate che sono state oggetto di informativa nel Documento Informativo non dovranno più essere considerate, sebbene l'esercizio non sia ancora trascorso, nel verificare se i limiti sono nuovamente superati su base cumulativa.

#### 7.2.2 Operazioni realizzate da società del Gruppo

Anche le operazioni realizzate dalle società del Gruppo comportano l'obbligo di predisporre il documento informativo, qualora siano qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Le medesime vanno inoltre computate nel calcolo del cumulo di cui al precedente paragrafo.

Gli organi competenti all'interno delle società del Gruppo per l'approvazione dell'operazione dovranno immediatamente comunicare al Dirigente Preposto la notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza, nonché fornire allo stesso tutte le informazioni necessarie ai fini della predisposizione del Documento Informativo.

### **7.2.3 Termini di pubblicazione del Documento Informativo**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114, comma 1 del TUF, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale dell'Emittente e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dalla data di approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia sottoscritto in base alla disciplina applicabile.

Nei casi in cui l'operazione rientri nella competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, con le medesime modalità di cui sopra, entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

Qualora, dopo la pubblicazione del Documento Informativo e prima dell'assemblea sia necessario aggiornare il Documento Informativo già pubblicato, l'Emittente metterà a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento stesso, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea. L'Emittente potrà includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni ai sensi dell'articolo 7.2.1 che precede, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dalla data di approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Il Documento Informativo contiene in tal caso le informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

In caso di operazioni compiute da società del Gruppo, sia su base individuale sia su base cumulata (cioè qualora l'operazione che determina il superamento delle soglie di rilevanza sia compiuta da una società del Gruppo), il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

### **7.2.4 Documento informativo per Operazione con Parte Correlata e documento informativo ai sensi degli articoli 70, comma 4, e 71 del Regolamento Emittenti**

Qualora un'Operazione di Maggiore Rilevanza, oltre a rappresentare un'Operazione con Parte Correlata, sia anche un'operazione significativa di fusione, scissione, aumento di capitale con conferimento di beni in natura, acquisizione o cessione, e la Società sia pertanto obbligata a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, comma 4, e 71 del Regolamento Emittenti, potrà essere pubblicato un unico documento informativo che contenga sia le informazioni richieste nel caso di Documento informativo per Operazione con Parte Correlata sia le informazioni richieste dai menzionati articoli 70 e 71.

In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

Nel caso in cui, invece, l'Emittente decidesse di pubblicare le informazioni relative alle diverse operazioni in documenti separati, potrà includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

### **7.2.5 Informativa finanziaria**

Il Presidente o gli organi delegati assicurano che tutte le Operazioni con Parti Correlate siano tempestivamente comunicate al Dirigente Preposto ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-bis del TUF.

L'Emittente inoltre, ai sensi dell'articolo 154-ter del TUF, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale fornirà informazione:

- a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento (eventualmente anche mediante riferimento a Documenti Informativi già pubblicati, ma segnalando eventuali aggiornamenti significativi);
- b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che – seppur non qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi della presente Procedura - abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società del Gruppo;

su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale, che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società del Gruppo nel periodo di riferimento.

## **8. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

L'Emittente applicherà differenti procedure di approvazione delle Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano da questa essere autorizzate. Per le Operazioni di Minore Rilevanza si adotterà una procedura in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento per

Operazioni con Parti Correlate e per le Operazioni di Maggiore Rilevanza la procedura da adottare dovrà essere conforme alle previsioni di cui all'art. 8 del Regolamento per Operazioni con Parti Correlate.

### **8.1 Procedura di approvazione**

Ai fini della procedura di approvazione delle Operazioni con Parti Correlate, è previsto l'intervento del Comitato secondo quanto specificato nei paragrafi che seguono. Il Comitato delibera a maggioranza dei suoi membri.

Qualora uno degli Amministratori Indipendenti componenti il Comitato sia Correlato in merito ad una specifica Operazione con Parte Correlata, le funzioni del Comitato verranno attribuite ai restanti Amministratori Indipendenti, i quali dovranno in tal caso deliberare all'unanimità.

In caso di stallo decisionale, ovvero nell'ipotesi in cui non vi siano almeno due Amministratori Indipendenti facenti parte del Comitato non Correlati in relazione alla specifica Operazione con Parte Correlata, sarà chiamato a pronunciarsi il Collegio Sindacale, che dovrà valutare l'operazione senza il coinvolgimento di eventuali Sindaci Correlati.

Ogni riferimento nella presente Procedura al Comitato dovrà essere automaticamente riferito al Collegio Sindacale, ove applicabile in base alle disposizioni che precedono.

#### **8.1.1 Fase Istruttoria**

Salvo che l'operazione rientri tra le operazioni esenti, il soggetto che intende compiere un'operazione con una parte correlata, individuata sulla base di quanto specificato nell'**Allegato A**, informa tempestivamente l'Amministratore Delegato ovvero, a seconda del caso, l'organo amministrativo dell'Emittente o della società del Gruppo per conto della quale si intende compiere l'operazione.

L'Amministratore Delegato ovvero, a seconda del caso, l'organo amministrativo della società del gruppo per conto della quale si intende compiere l'operazione, eventualmente consultandosi con l'Amministratore Delegato dell'Emittente, valuta congiuntamente con il Dirigente Preposto se l'operazione proposta rientra tra le Operazioni di Maggiore o di Minore Rilevanza.

Quando l'operazione è ritenuta probabile, gli organi delegati e/o i soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria devono predisporre una relazione da trasmettere al Comitato e, tramite il Dirigente Preposto, all'organo competente a deliberare sull'operazione - tempestivamente e comunque in tempo utile per il rilascio del parere sull'operazione da parte del Comitato e per un esame da parte dell'organo competente a deliberare - che contenga le seguenti informazioni: (i) le caratteristiche essenziali dell'operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.); (ii) le motivazioni economiche dell'operazione; (iii) una sintetica descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione; e (iv) le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato, la relazione dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro circa la natura dell'operazione stessa.

Le informazioni fornite devono mettere in condizioni sia il Comitato sia l'organo deliberante di effettuare un approfondito e documentato esame, nella fase istruttoria e nella fase deliberativa, delle ragioni dell'operazione, della sua convenienza e della correttezza sostanziale delle sue condizioni.

#### **8.1.2 Fase deliberativa**

Salvo quanto previsto dall'art. 8.1.4 che segue, le Operazioni con Parti Correlate sono approvate dall'organo competente, previo motivato parere non vincolante del Comitato sull'interesse dell'Emittente e/o del Gruppo al compimento dell'operazione stessa, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Ove applicabile, i verbali delle relative deliberazioni di approvazione dovranno recare adeguata motivazione in merito all'interesse dell'Emittente e/o del Gruppo al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Salvo quanto previsto dall'art. 8.1.4 che segue, in presenza di un parere negativo del Comitato, l'Emittente o la società del Gruppo potrà comunque procedere con l'operazione. In tal caso, entro quindici giorni dalla chiusura del trimestre dell'esercizio in cui si è stata realizzata l'operazione, dovrà essere messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente (i) l'indicazione della controparte, (ii) dell'oggetto, (iii) del corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate approvate nel trimestre di riferimento, nonché (iv) delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere del Comitato. Il parere del Comitato è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui al presente articolo, ovvero sul sito internet dell'Emittente.

#### **8.1.3 Esperti indipendenti**

Ai fini delle attività di cui al precedente paragrafo, il Comitato potrà farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. In tal caso, i compensi per i servizi resi da parte degli esperti indipendenti non potranno superare il maggiore tra (i) un importo in Euro pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) del controvalore totale dell'operazione oggetto di esame, e (ii) Euro 20.000,00 (ventimila/00).

### **8.1.4 Operazioni di Maggiore rilevanza**

Fermo quanto previsto dal presente articolo 8, nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Procedura dovrà prevedere:

- a) una riserva di deliberazione da parte del consiglio di amministrazione di Exprivia;
- b) che il Comitato sia coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- c) che il consiglio di amministrazione di Exprivia approvi l'operazione previo motivato parere favorevole del Comitato sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, ovvero, laddove sussista il voto contrario degli amministratori indipendenti, il consiglio di amministrazione di Exprivia potrà approvare l'operazione solo previa autorizzazione ex art. 2634 comma 1 numero 5, da parte dell'assemblea di Exprivia e sempre che sussista il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati rappresentanti almeno il [10%] del capitale sociale dell'Emittente, rappresentato da azioni con diritto di voto. Se i soci non correlati titolari di azioni con diritto di voto nell'assemblea dell'Emittente non rappresentano la percentuale indicata, l'operazione potrà essere autorizzata tramite le normali maggioranze di legge.

### **8.1.5 Informativa post approvazione**

Gli organi delegati hanno l'onere di fornire una completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.

### **8.2 Procedura per le operazioni urgenti non di competenza dell'assemblea**

Qualora lo Statuto della Società lo consenta espressamente, e fermo comunque restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 della Procedura in tema di informativa al pubblico, ove applicabile, le Operazioni con Parti Correlate, realizzate anche per il tramite di società del Gruppo, che non sono di competenza dell'assemblea e che non devono essere da questa autorizzate, possono essere concluse, in caso di urgenza, in deroga a quanto disposto dall'articolo 8.1, a condizione che:

- a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o dell'eventuale comitato esecutivo, il presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- c) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nell'eventuale Documento Informativo;
- e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, l'Emittente metta a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati.

### **8.3 Procedura per le operazioni di competenza assembleare**

Qualora l'Operazione con Parte Correlata sia di competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata ai sensi dello Statuto, per la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea troveranno applicazione le medesime regole di cui all'articolo 8.1 che precede.

Tuttavia, qualora l'Operazione con Parte Correlata sia qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza e il Comitato abbia espresso parere negativo in relazione alla proposta di deliberazione, l'assemblea potrà approvare l'Operazione solo se lo Statuto della Società:

- a) richiede, fermo il rispetto delle maggioranze di legge, anche il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati che partecipano all'assemblea (purché i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentano, al momento della votazione, il 10% del capitale sociale con diritto di voto della Società);
- b) prevede che se i Soci non Correlati presenti in assemblea non rappresentano la percentuale di capitale votante richiesta, l'operazione può essere autorizzata tramite le normali maggioranze di legge.

### **8.4 Procedura per le operazioni delle società controllate del Gruppo**

In caso di Operazioni con Parti Correlate poste in essere da società controllate del Gruppo, la competenza a deliberare in merito all'operazione è riservata ai rispettivi organi competenti della società controllata.

Troveranno inoltre applicazione le previsioni di cui al precedente paragrafo 8.1, in merito al coinvolgimento del Comitato nonché alle conseguenze derivanti dal rilascio di un parere negativo di tale Comitato.

Tuttavia, in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'assemblea della società controllata in relazione alle quali il Comitato abbia espresso parere negativo, sarà necessaria, per procedere con l'operazione, un'apposita delibera autorizzativa dell'assemblea di Exprivia approvata, oltre che con le normali maggioranze di legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati che

partecipano all'assemblea (purché i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino, al momento della votazione, il 10% del capitale sociale con diritto di voto della Società). Qualora i Soci non Correlati presenti in assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, l'operazione potrà essere autorizzata dall'assemblea di Exprivia tramite le normali maggioranze di legge.

Per garantire il rispetto delle previsioni di questo paragrafo, le società del Gruppo dovranno inviare tempestivamente al Dirigente Preposto tutte le informazioni e la documentazione necessaria.

Resta comunque fermo quanto previsto all'art. 10.

### **8.5 Procedura per le operazioni urgenti di competenza dell'assemblea**

Qualora lo Statuto della Società lo consenta espressamente, e fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 della Procedura in tema di informativa al pubblico, ove applicabile, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, la Società potrà concludere Operazioni con Parti Correlate in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 8.4, a condizione che:

- a) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- b) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera a) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nell'eventuale Documento Informativo.

Qualora le valutazioni dell'organo di controllo ai sensi della lettera a) siano negative, l'assemblea delibererà, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati che partecipano all'assemblea (purché i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentano, al momento della votazione, almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto della Società).

Qualora i Soci non Correlati presenti in assemblea non rappresentano la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'autorizzazione dell'operazione, il raggiungimento in assemblea delle maggioranze di legge.

Qualora le valutazioni dell'organo di controllo ai sensi della lettera a) siano positive, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società mette a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati.

## **9. DELIBERE QUADRO**

Il Consiglio di Amministrazione può approvare, con un'unica deliberazione, una serie di Operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o determinate categorie di Parti Correlate.

In tale ipotesi alla delibera-quadro del Consiglio di Amministrazione si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 8.1 che precede.

Le delibere-quadro non potranno avere efficacia superiore a un anno, dovranno essere riferite ad operazioni sufficientemente determinate, e dovranno riportare almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento, unitamente alla motivazione circa le condizioni previste.

Gli organi delegati forniscono una completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione circa l'attuazione delle delibere-quadro.

In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi le soglie di rilevanza individuate ai sensi dell'articolo 4 che precede, l'Emittente dovrà pubblicare un apposito Documento Informativo ai sensi dell'articolo 7 della presente Procedura.

Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un Documento Informativo già pubblicato non sono computate ai fini del cumulo di cui al precedente articolo 7.2.1.

## **10. CASI DI ESCLUSIONE**

La Procedura non si applica alle deliberazioni assembleari:

- a) di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
- b) ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea;
- c) di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale.

La Procedura non si applica inoltre alle operazioni di Importo Esiguo.

Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7.2.5 della Procedura in tema di informativa finanziaria, ove applicabile, sono inoltre escluse dall'applicazione delle disposizioni della Procedura:

- i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
- le deliberazioni, diverse da quelle indicate alla precedente lettera (b) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, in quanto:
  - a) la Società ha adottato una politica di remunerazione;
  - b) nella definizione della politica di remunerazione è stato coinvolto il Comitato Nomine e Remunerazioni dell'Emittente, costituito esclusivamente da amministratori indipendenti;
  - c) la relazione che illustra la politica di remunerazione è annualmente sottoposta al voto consultivo dell'assemblea dell'Emittente;
  - d) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- le operazioni compiute con o tra società del Gruppo, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle società del Gruppo o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate dell'Emittente. La valutazione sulla significatività degli interessi verrà effettuata dall'Emittente di volta in volta, sulla base di eventuali rapporti patrimoniali e/o partecipativi tra le società del Gruppo o collegate e le altre Parti Correlate dell'Emittente; non si considerano comunque interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione, tra l'Emittente e le società del Gruppo o collegate, di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche;
- le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato.
- Qualora si tratti di Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato che sarebbero state soggette agli obblighi di pubblicazione del Documento Informativo in quanto Operazioni di Maggiore Rilevanza, fermo quanto disposto dall'articolo 114, comma 1, del TUF, la Società deve:
  - a) comunicare a Consob, entro gli stessi termini previsti per la pubblicazione del Documento Informativo di cui all'articolo 7 che precede, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esenzione;

indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 7.2.5 della Procedura in tema di informativa finanziaria, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esenzione.

## 11. MODIFICHE

Qualsiasi modifica e/o integrazione della presente Procedura sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Comitato e sarà assoggettata alle regole di pubblicazione indicate da Consob per l'approvazione della stessa.

La valutazione dell'adeguatezza della presente Procedura ai sensi della normativa vigente deve essere effettuata periodicamente dal Comitato – comunque con cadenza triennale.

## 12. ENTRATA IN VIGORE

La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Exprivia, con il parere favorevole del Comitato, in data 4 dicembre 2017 ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente Procedura è comunicata agli organi delegati di tutte le società del Gruppo, i quali dalla data di Comunicazione sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della stessa applicabili alle medesime.

La presente procedura è pubblicata sul sito internet della Società nella sezione: *Corporate – Corporate Governance – Informativa Societaria*.

## 13. CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA

Il responsabile dell'Internal Audit dell'Emittente, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge periodicamente, in ogni caso almeno semestralmente, un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di cui alla presente Procedura da parte delle funzioni aziendali competenti e riferisce al Comitato ed al Collegio Sindacale le proprie osservazioni.



**Allegato A**  
**DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**  
**E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI**

**1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate**

Ai fini della presente Procedura valgono le seguenti definizioni:

*Parti correlate*

Un soggetto è *parte correlata* a una società se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
  - i. controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
  - ii. detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
  - iii. esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della società;
- (c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

*Operazioni con parti correlate*

Per *operazione con una parte correlata* si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

**2. Definizioni funzionali a quelle di “parti correlate” e di “operazioni con parti correlate”**

Ai fini delle definizioni sopra indicate le nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “società controllata”, “società collegata” e “joint venture” sono le seguenti.

*Controllo e controllo congiunto*

Il *controllo* è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il *controllo congiunto* è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività

economica.

#### *Influenza notevole*

L'*influenza notevole* è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'*influenza notevole* può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'*influenza notevole*, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'*influenza notevole*, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata.

La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'*influenza notevole*.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

#### *Dirigenti con responsabilità strategiche*

I *dirigenti con responsabilità strategiche* sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

#### *Stretti familiari*

Si considerano *stretti familiari di un soggetto* quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

#### *Società controllata*

Una *società controllata* è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

#### *Società collegata*

Una *società collegata* è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'*influenza notevole* ma non il controllo o il controllo congiunto.

#### *Joint venture*

Una *joint venture* è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

### **3. Principi interpretativi delle definizioni**

**3.1** Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

**3.2** L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

- \* - \* - \* - \* - \* -

**Allegato B**  
**DICHIARAZIONE DI PARTE CORRELATA**

Spett.le  
Exprivia S.p.A.  
Via Adriano Olivetti, 11  
**70056 – Molfetta (BA)**

**Alla cortese attenzione del Dirigente Preposto**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il GG/MM/AAAA, residente in \_\_\_\_\_,  
in qualità di \_\_\_\_\_,

**A)** premesso che ai sensi del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e come successivamente modificato (il “**Regolamento**”) sono considerate parti correlate di Exprivia gli amministratori e /o dirigenti con responsabilità strategiche di Exprivia, gli stretti familiari di tali amministratori/dirigenti nonché gli enti (Società o altre persone giuridiche) nei quali sia i suddetti sia i propri stretti familiari esercitano il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;  
**B)** preso atto delle definizioni di “*stretti familiari*”, di “*controllo*”, di “*controllo congiunto*” e di “*influenza notevole*” rilevanti ai fini del Regolamento e riprodotte per intero nell’allegato alla presente dichiarazione;

**Dichiara:**

A) di controllare, controllare congiuntamente, esercitare un’influenza notevole, ovvero detenere una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle sotto elencate società/enti:

<b>Società / ente</b>	<b>C.F. / IVA</b>	<b>Sede</b>	<b>Natura del rapporto</b>

B) che ai fini del Regolamento devono considerarsi stretti familiari:

<b>Nome e Cognome</b>	<b>Dati anagrafici</b>	<b>C.F.</b>	<b>Grado di parentela</b>

C) che tali stretti familiari controllano, controllano congiuntamente, esercitano un’influenza notevole, ovvero detengono comunque una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle sotto elencate società/enti:

<b>Società / ente</b>	<b>C.F. / IVA</b>	<b>Sede</b>	<b>Natura del rapporto</b>

Il/La sottoscritto/a s’impegna a comunicare tempestivamente a Exprivia ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.

Il/La sottoscritto/a autorizza Exprivia al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei relativi allegati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

**Luogo, data**

**Firma**

- \* - \* - \* - \* -

**Allegato C**  
**DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA DELLA PROCEDURA**

Spett.le  
Exprivia S.p.A.  
Via Adriano Olivetti, 11  
**70056 – Molfetta (BA)**

**Alla cortese attenzione del Dirigente Preposto**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il GG/MM/AAAA , residente in \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, prende atto del contenuto della procedura in materia di operazioni con parti correlate, quale approvata dal Consiglio di Amministrazione di Exprivia SpA in data GG/MM/AAAA e, attestando di avere ricevuto copia della medesima nonché di averne letto e compreso le disposizioni

**Dichiara**

di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza anche in relazione alla carica ricoperta nell'ambito del gruppo, alla osservanza delle relative disposizioni.

**Luogo, data**

**Firma**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- \* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \* \_